



Provincia di Modena

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA FAUNISTICO-VENATORIA

*approvato con deliberazione del C.P. n. 418 del 15.12.2010
modificato con deliberazione C.P. n. 307 del 30.11.2011*

Art. 1
Principi generali

- 1) Il presente regolamento è volto a disciplinare criteri e modalità del coordinamento provinciale delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria ai sensi della direttiva regionale in materia approvata con deliberazione di giunta regionale n. 980/08 del 30/06/2008.
- 2) La Provincia di Modena, allo scopo di realizzare le azioni di informazione, prevenzione e repressione delle violazioni della vigente normativa in materia di tutela della flora e della fauna e del benessere degli animali, riconosce la funzione del volontariato e ne favorisce lo sviluppo.
- 3) Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza che le competono la Provincia di Modena si avvale anche delle guardie volontarie, coordinandone l'attività ai sensi dell'art. 27, comma 7, legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 59, comma 2, legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche, in particolare delle:
 - a) guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie, piscatorie e di protezione ambientale (legge 11 febbraio 1992, n.157 e legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8);
 - b) guardie volontarie degli ambiti territoriali di caccia e dei parchi, delle organizzazioni agricole professionali, delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nonché delle aziende forestali (legge regionale 15 febbraio 1994, n.8);
 - c) guardie volontarie ittiche (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8);
 - d) guardie zoofile limitatamente alla materia faunistico-venatoria (art. 27 comma 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157);
 - e) raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge stipulate con la Provincia di Modena;
 - f) guardie giurate volontarie ittico-venatorie della Provincia di Modena per le quali si fa riferimento al Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Provinciale nr.135 del 26/09/2007 da integrarsi, per la vigilanza ittico-venatoria, con quando disposto dal presente Regolamento.

Art. 2
Funzioni delle guardie volontarie

- 1) Nell'ambito del coordinamento svolto dalla Provincia, le guardie volontarie operano, per conto delle associazioni, raggruppamenti e ambiti territoriali di caccia ai quali aderiscono, allo scopo di:
 - a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio;
 - b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
 - c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza faunistico-venatoria, alieutica e zoofila;
 - d) concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti, direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flori-faunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
 - e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità.

Art. 3
Coordinamento della vigilanza volontaria

- 1) L'attività di coordinamento dell'attività di vigilanza delle guardie volontarie è svolta dalla Provincia di Modena secondo la legislazione statale e le normative e direttive regionali in materia nel tempo vigenti.
- 2) L'attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.
- 3) Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria svolta dalle guardie di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale predispose, in collaborazione con le associazioni e i raggruppamenti di guardie volontarie attraverso i loro responsabili organizzativi, un programma di vigilanza annuale che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza

venatoria tenendo conto della necessità di garantire per le stesse la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.

- 4) Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o un suo delegato si rapporta con i responsabili organizzativi nominati dalle associazioni, raggruppamenti di guardie volontarie e ambiti territoriali di caccia al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, al programma annuale di cui al comma 3.
- 5) Le associazioni, i raggruppamenti e gli ambiti territoriali di caccia, attraverso il responsabile organizzativo:
 - a) comunicano alla Polizia Provinciale il calendario mensile delle attività di vigilanza che sono disposte a svolgere;
 - b) informano tempestivamente il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato di eventuali impossibilità a svolgere l'attività programmata;
 - c) inviano mensilmente alla Polizia Provinciale i rapporti giornalieri di servizio redatti dalle guardie giurate all'esito dell'attività di vigilanza svolta.
- 6) Le associazioni, i raggruppamenti e gli ambiti territoriali di caccia devono garantire, per l'espletamento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno 150 ore annuali compatibilmente con le attività loro proprie, e proporzionalmente al numero delle guardie appartenenti all'associazione, raggruppamento, ambito territoriale di caccia.
- 7) Alle associazioni, ai raggruppamenti e agli ambiti territoriali di caccia, con i quali sono state stipulate convenzioni, verranno annualmente assegnate risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, determinate in considerazione delle ore di attività prestate, dei mezzi e del personale impiegato nello svolgimento dell'attività di vigilanza, nei limiti delle disponibilità delle previsioni del bilancio provinciale e delle assegnazioni regionali.
- 8) Ogni associazione, raggruppamento e ambito territoriale di caccia deve fornire idonea copertura assicurativa delle guardie volontarie per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.

Art. 4
Convenzioni

- 1) La Provincia di Modena stipula apposite convenzioni con le associazioni, i raggruppamenti di guardie volontarie iscritti nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, nonché le sezioni locali di associazioni nazionali di cui all'art. 27, comma 2, lettera b) della legge 157/1992, gli ambiti territoriali di caccia, i parchi e le aziende di cui all'art. 59, comma 2, della legge regionale 8/1994 allo scopo di:
- a) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistico-venatoria, ittica e tutela ambientale;
 - b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;
 - c) promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità;
 - d) definire una omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle guardie giurate volontarie appartenenti ad associazioni o raggruppamenti aventi finalità eterogenee;
 - e) contribuire a incrementare la sicurezza delle guardie giurate volontarie attraverso un impiego coordinato;
 - f) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle guardie giurate volontarie.
- 2) La stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.
- 3) Le convenzioni di cui al primo comma, da stipularsi in attuazione di uno schema di convenzione quadro secondo le normative e direttive regionali vigenti, regolano i rapporti fra la Provincia di Modena e le diverse associazioni e raggruppamenti di guardie volontarie, ambiti territoriali di caccia, parchi e aziende disciplinando le modalità operative di esercizio dell'attività di vigilanza da svolgere nell'ambito dell'attività di coordinamento della Provincia, e prevedono che:
- a) le associazioni e i raggruppamenti di appartenenza delle guardie volontarie che operano nel territorio provinciale, gli ambiti territoriali di caccia devono nominare, al loro interno, un responsabile organizzativo delle guardie;
 - b) il responsabile organizzativo deve tenere i rapporti con il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato e comunicare settimanalmente alla Polizia Provinciale la disponibilità ai servizi di vigilanza e la impossibilità a svolgere

tali servizi con almeno un giorno di anticipo salvo impedimenti gravi e improvvisi;

- c) inviare mensilmente il rapporto giornaliero redatto al termine di ogni uscita di ogni pattuglia contenente una relazione sull'attività di vigilanza svolta.
- 4) Per le guardie ecologiche volontarie si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate con la Provincia di Modena ai sensi della legge regionale n. 23/89 e tali convenzioni, relativamente alla vigilanza ittico-venatoria, saranno integrate con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 5

Compiti delle guardie giurate volontarie

- 1) Le guardie giurate volontarie operano sulla base delle convenzioni e dei programmi annuali di vigilanza e sono tenute alla osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e direttive regionali, dal presente regolamento provinciale.
- 2) Le guardie giurate volontarie, nell'espletamento delle rispettive attività, devono:
 - a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
 - b) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte di norma da almeno due guardie giurate volontarie;
 - d) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati a loro nome;
 - e) compilare eventuali verbali di contestazione, rilasciandone copia al contravvenuto secondo la normativa vigente e le disposizioni impartite;
 - f) redigere al termine dell'uscita i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa del modello relazionando sulle attività di vigilanza svolte;
 - g) avere come riferimento per la vigilanza sul territorio provinciale il Corpo di Polizia Provinciale;
 - h) nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia in seguito alla nomina e riportante i dati identificativi della guardia o la approvazione prefettizia;

- i) indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle Forze di Polizia Statali o del Corpo di Polizia Provinciale ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Provincia di Modena" fornito dalla Provincia;
- j) non essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi;
- k) partecipare, obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento e formazione tenuti dalla Provincia;
- l) prestare individualmente almeno 150 ore annuali di vigilanza faunistico-venatoria salvo documentato impedimento.

Art. 6

Divieti

- 1) Alle Guardie Giurate Volontarie è fatto divieto di:
 - a) svolgere attività di vigilanza nel distretto o nei distretti di caccia nel quale/i viene praticato l'esercizio venatorio;
 - b) svolgere, su tutto il territorio provinciale, qualsiasi attività soggetta a controllo (es. pesca, raccolta prodotti del sottobosco, funghi, mirtilli, ecc.) nel corso della giornata in cui si effettua la vigilanza volontaria;
 - c) rilasciare in pubblico dichiarazioni che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione Provinciale, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti dei cittadini.

Art. 7

Nomina delle Guardie giurate volontarie

- 1) La Provincia provvede alla nomina, tramite apposito decreto, delle Guardie Volontarie di cui all'art. 27 comma 1 sub. b) Legge 157/1992, dandone comunicazione alla Prefettura o alla Questura.
- 2) La nomina a Guardia Giurata può essere attribuita a cittadini comunitari che siano:
 - a) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente regolamento;
 - b) aderenti ad una associazione o raggruppamento iscritti nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato o a sezioni locali attive sul

territorio, ad ambiti territoriali di caccia, ad associazioni nazionali di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), della legge 157/1992;

- c) in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato al superamento dell'esame finale del corso di formazione previsto dalla legge per il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria ed abbiano svolto positivamente il periodo di prova pratico di una stagione venatoria;
 - d) siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente nel rispetto delle leggi in materia, delle direttive regionali che disciplinano l'impiego delle guardie volontarie, e del presente regolamento provinciale.
- 3) Viene istituito presso il Comando di Polizia Provinciale un "Registro delle Guardie Giurate Volontarie", su supporto informatico, ove, per ogni guardia, che intenda svolgere la vigilanza volontaria sul territorio della Provincia, vengono annotati:
- a) i dati anagrafici;
 - b) gli estremi dell'atto di nomina;
 - c) l'associazione, il raggruppamento, l'ambito territoriale di caccia di appartenenza;
 - d) i titoli e corsi di aggiornamento effettuati;
 - e) il numero annuale dei servizi prestati;
 - f) il numero della tessera di riconoscimento.

Art. 8

Corsi di aggiornamento

- 1) La Provincia provvede all'organizzazione di corsi di aggiornamento per le guardie giurate volontarie che partecipano al coordinamento, anche in collaborazione con le associazioni, raggruppamenti di guardie, ambiti territoriali di caccia definendone, nel rispetto della norme e delle direttive regionali, gli obiettivi, i contenuti, modalità e tempi di organizzazione e svolgimento.
- 2) La partecipazione ai corsi di aggiornamento e il rilascio, all'esito dello stesso, di un attestato di partecipazione è condizione di efficacia del rinnovo della nomina di guardia giurata volontaria ai sensi dell'art.12 del presente regolamento.

Art. 9
Requisiti

- 1) Fermi restando i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S, il soggetto, per il quale viene richiesto da parte delle associazioni, raggruppamenti, ambiti territoriale di caccia, alle quali il singolo aderisce, il riconoscimento della qualifica di guardia giurata o il rinnovo dell'atto di nomina, deve possedere i seguenti ulteriori requisiti:
- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea in questo ultimo caso, l'aspirante dovrà produrre apposita dichiarazione, rilasciata da istituzione scolastica o dello Stato o parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana);
 - b) aver raggiunto la maggiore età ed aver adempiuto o essere esente, in vigore della precedente legislazione, dagli obblighi di leva;
 - c) aver conseguito il titolo di studio della scuola dell'obbligo ai fini del rilascio;
 - d) godimento dei diritti politici;
 - e) non aver riportato condanne penali;
 - f) non avere subito sanzioni per illeciti amministrativi in materie di tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a guardia giurata volontaria ai fini del rilascio;
 - g) essere persona di buona condotta morale;
 - h) essere munito di assicurazione fornita dall'associazione e raggruppamento di appartenenza di cui all'art. 3 precedente e di carta d'identità;
 - i) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di guardia giurata volontaria accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
 - j) essere residente nel territorio della Provincia di Modena.

Art. 10
Richiesta - Rilascio del titolo

- 1)La richiesta per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria e la relativa nomina deve essere avanzata da una associazione, raggruppamento, ambito territoriale di caccia, di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento alla Provincia.
- 2)La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione, raggruppamento, ambito territoriale di caccia,

richiedente che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 4 e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento.

- 3) Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, il richiedente dichiara di possedere i requisiti di cui al precedente art. 9 e di essere munito di idonea assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi come stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 4) Il procedimento di nomina a guardia giurata volontaria si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. I termini sono sospesi qualora, nel corso dell'istruttoria, sia necessario acquisire ulteriore documentazione.

Art. 11
Durata

- 1) La nomina a guardia giurata volontaria ha validità biennale secondo la normativa vigente. Ogni rinnovo ha pari durata.
- 2) Successivamente alla nomina le GGVIV devono prestare giuramento dinnanzi al Sindaco del Comune di residenza. Di tale giuramento deve essere trasmessa copia al Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 12
Rinnovo

- 1) La domanda di rinnovo della nomina a guardia giurata deve essere presentata alla Provincia entro e non oltre 60 gg. antecedenti la sua scadenza.
- 2) La mancata richiesta del rinnovo della nomina nei termini previsti al comma precedente impedisce lo svolgimento dell'attività di vigilanza dalla data di scadenza fino al rilascio del relativo rinnovo.
- 3) Il procedimento di rinnovo della nomina a guardia giurata volontaria si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. I termini sono sospesi qualora, nel corso dell'istruttoria, sia necessario acquisire ulteriore documentazione.

Art. 13
Richiamo – Sospensione - Revoca

- 1) Ogni guardia volontaria a qualsiasi associazione, raggruppamento, ambito territoriale di caccia appartenga, è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal regolamento adottato dalla Provincia con particolare riguardo all'art. 5 del presente regolamento.
- 2) Fatte salve eventuali responsabilità civili e penali, ed in ossequio ai principi di proporzionalità, la Provincia, nei confronti della guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni delle norme statali e regionali e del presente regolamento durante l'espletamento dell'attività di vigilanza procede:
 - a) al richiamo della medesima, in seguito alla prima violazione;
 - b) alla sospensione dell'attività di vigilanza, per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito di due richiami;
 - c) alla revoca della nomina e al ritiro della "tessera di riconoscimento" in caso di reiterate violazioni.

L'applicazione dei predetti provvedimenti avverrà in relazione alla gravità delle infrazioni.

- 3) Può essere disposta altresì la revoca della nomina e il ritiro della "tessera di riconoscimento" nei seguenti casi:
 - a) perdita di anche uno solo dei requisiti di idoneità previsti dall'art.9 del presente regolamento per il rilascio della nomina stessa;
 - b) persistente immotivata inattività o non raggiungimento reiterato del monte ore annuale richiesto;
 - c) cessazione del rapporto associativo qualora l'associazione, il raggruppamento l'ambito territoriale di caccia a cui aderisce la guardia giurata volontaria presenti documentazione dimostrativa;
 - d) sopravvenuti motivi di interesse di pubblica rilevanza anche a seguito di segnalazioni del Prefetto o del Questore.
- 4) I provvedimenti di richiamo vengono assunti, previa valutazione di apposita Commissione, dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale mentre i provvedimenti di sospensione e revoca vengono assunti, previa valutazione di apposita Commissione, dal Presidente della Provincia e in ossequio alle disposizioni della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

- 5) La Provincia procede alla comunicazione dei richiami, delle sospensioni e delle revoche all'associazione, raggruppamento, ambito territoriale di caccia di appartenenza della guardia giurata volontaria, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, nonché alla Prefettura e alla Questura.
- 5) La Commissione per la preventiva valutazione dei provvedimenti disciplinari è composta dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale e dal Dirigente del Servizio Politiche Faunistiche o loro delegati.

Art. 14
Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della seguente normativa:
legge 11/02/1992 n. 157, legge regionale 15/02/1994 n. 8 e ss. mm.,
legge 20/07/2004 n. 189, regio decreto 08/10/1931 n. 1604,
deliberazione di giunta regionale n. 980/08 del 30/06/2008, direttive regionali in materia di vigilanza volontaria venatoria, direttive e circolari della Questura di Modena nonché successive integrazioni e modificazioni.